

REGOLAMENTO DI ISTITUTO NORME GENERALI PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA

Deliberato dal consiglio di Istituto.

Fino all'art. 9 bis aggiornato nella seduta del 24 maggio 2024 con delibera n. 96

Premessa al Regolamento

Le regole di comportamento indicate in questo regolamento servono a garantire il rispetto reciproco, la cura per l'ambiente scolastico e la serenità necessaria alle attività didattiche. Solo a queste condizioni la scuola può assolvere al compito di trasmettere alle nuove generazioni il patrimonio culturale che ci accomuna. Questo compito le è stato affidato dalla collettività, che lo sostiene con i soldi dei contribuenti. È bene che tutti ne siano sempre consapevoli, in modo da valorizzare al massimo, ciascuno secondo il proprio ruolo, ogni momento della giornata scolastica. Il personale docente, non docente e gli studenti sono chiamati a collaborare e a dare il proprio contributo per il buon funzionamento della scuola e per il rispetto del presente regolamento.

In modo particolare si sottolinea che le entrate e le uscite degli studenti, le loro assenze ed il loro comportamento all'interno dell'Istituto devono rispettare precise regole per due ragioni fondamentali: a) La prima, più importante, è legata al convivere sociale ed all'inserimento in una organizzazione collettiva; b) La seconda, più vincolante, è riferita alla più specifica responsabilità civile della quale sono investiti tutti gli operatori scolastici nei confronti dei minori loro affidati.

È opportuno dunque che le prescrizioni sotto elencate, che il Consiglio di Istituto ha fatto proprie, vengano osservate e fatte osservare da chiunque, non con spirito punitivo, ma per consentire un corretto e sereno svolgimento dell'attività didattica.

Art. 1 ENTRATE

1. Gli studenti entrano in aula al primo suono della campanella che avviene 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.
2. Prima di tale ora gli alunni non possono accedere alle aule. Il secondo suono della campanella segna l'inizio delle lezioni.
3. I docenti devono trovarsi in aula 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e devono regolare l'uscita degli studenti all'ultima ora.
4. All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente Scolastico potrà concedere permessi di entrata posticipata permanenti agli studenti in possesso di regolare abbonamento ai mezzi pubblici valido per l'anno scolastico in corso NON RESIDENTI NEL COMUNE DI FORLÌ e che non abbiano a disposizione mezzi pubblici idonei al rispetto dell'orario scolastico. La richiesta dev'essere inoltrata al Dirigente entro il 30 settembre di ogni anno, a meno di cambio di residenza in corso d'anno regolarmente certificato. Il permesso concesso è unico per tutti gli studenti richiedenti: alle ore 08.30. Singole eccezioni potranno essere ammesse per l'indirizzo odontotecnico, alla luce del bacino d'utenza, che copre l'intera Romagna. Il permesso verrà annullato se usato impropriamente (es. chi, in possesso dell'autorizzazione all'ingresso in ritardo sulla base dell'orario dei mezzi pubblici arrivi a scuola con

mezzi propri), con conseguente nota disciplinare.

5. L'accesso all'edificio scolastico in ritardo è permesso solo dall'ingresso principale. Gli studenti che utilizzeranno altri accessi verranno sanzionati.

6. Le regole sono le stesse per la sede di Roncadello, rapportate all'orario, che è leggermente sfalsato rispetto alla sede centrale.

Art. 2 RITARDI

1. Il ritardo massimo consentito è di 15 minuti, in ogni caso esclusivamente alle 8.30 e non oltre. La porta sarà pertanto chiusa al termine dell'ingresso degli studenti, per essere poi riaperta poco prima delle 8:30, per consentire l'accesso a chi è in ritardo. Parimenti, passato tale orario, la porta della scuola sarà chiusa e per non interrompere il regolare svolgimento delle lezioni lo studente attenderà l'inizio dell'ora successiva.
2. Il giorno seguente, gli alunni in ritardo giustificano regolarmente tramite registro elettronico. Non è consentito al docente di impedire l'accesso in classe allo studente munito di regolare giustificazione.
3. Il ritardo entro la prima ora giornaliera di lezione della classe non potrà ripetersi più di 15 volte nell'anno scolastico, con un massimo di 3 ritardi al mese, non cumulabili. I 15 permessi comprendono anche quelli dovuti ai mezzi di trasporto. Alla quindicesima occorrenza (o alla terza mensile) il coordinatore annoterà sul registro di classe il raggiungimento del limite di ritardi consentito. Alla sedicesima occorrenza (o alla quarta mensile) lo studente non potrà più essere ammesso in classe. Sarà compito del docente in servizio verificare la congruenza del numero dei ritardi accumulati dall'allievo ed eventualmente allontanarsi dall'aula. Non verranno conteggiati i ritardi per esami e visite mediche, purché debitamente e tempestivamente documentati.
4. Dopo l'inizio della seconda ora giornaliera della classe sono ammessi dal Dirigente scolastico o dal docente delegato solo gli alunni che presentino una certificazione documentata (es. visita medica; analisi cliniche; accesso a pubblici uffici) o siano, se minorenni, accompagnati dai genitori e comunque sempre all'inizio dell'ora successiva e non oltre le 10.15.
5. Gli alunni minorenni privi di tale certificazione o non accompagnati dai genitori e gli studenti che hanno esaurito il numero massimo di ritardi consentito saranno trattenuti nei locali della scuola in attesa che un genitore (o persona delegata) venga a prelevarli. Gli alunni maggiorenni dovranno lasciare l'Istituto.

Art. 3 USCITA

1. Al termine delle lezioni l'uscita dall'edificio scolastico avviene con la vigilanza del personale docente di turno. L'insegnante dell'ultima ora non dovrà fare uscire la classe dall'aula prima del suono della campanella, né far sostare gli alunni nei corridoi o nei pressi dell'ingresso.
2. All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente Scolastico potrà concedere permessi di uscita anticipata permanenti agli studenti in possesso di regolare abbonamento ai mezzi pubblici valido per l'anno scolastico in corso NON RESIDENTI NEL COMUNE DI FORLÌ e che non abbiano a disposizione mezzi pubblici idonei al rispetto dell'orario scolastico. La richiesta dev'essere inoltrata al Dirigente entro il 30 settembre di ogni anno (a meno di cambio di residenza in corso d'anno regolarmente certificato). Il permesso concesso è unico per tutti gli studenti richiedenti: 10 minuti prima del termine delle lezioni. Singole eccezioni potranno essere ammesse per l'indirizzo odontotecnico, alla luce del bacino d'utenza, che copre l'intera Romagna. Il permesso verrà annullato se usato impropriamente (es. chi, in possesso dell'autorizzazione all'uscita in anticipo sulla base dell'orario dei mezzi pubblici, si allontani dalla scuola con mezzi propri), con conseguente nota disciplinare.
3. Qualora le lezioni terminano con un'ora di anticipo, il permesso non sarà esteso alla penultima ora: ad esempio, se le lezioni terminano il martedì alle ore 13.15 anziché alle 14.05, usciranno alle 13.15 anche gli studenti autorizzati all'uscita anticipata.

4. Gli studenti ai quali per ragioni di trasporto sia stato concesso tale permesso non possono uscire prima dell'ora indicata.
5. L'uscita dalle classi dell'edificio di Santa Caterina dovrà avvenire attraverso il plesso principale tramite il tunnel di collegamento sospeso.
6. Il Dirigente Scolastico o chi ne fa le veci esamina eventuali richieste di uscite anticipate solo se motivate e se presentate entro e non oltre la prima ora giornaliera della classe. La richiesta di tale uscita anticipata non potrà avvenire più di 15 volte l'anno e solo per gravi motivi di salute o familiari debitamente documentati. Faranno eccezione gli studenti che debbano partecipare ad eventi agonistici o frequentano il Conservatorio musicale ai quali, su richiesta documentata e certificata, verrà concesso dal Dirigente Scolastico un permesso speciale continuativo, riferito a determinati giorni della settimana e a un determinato periodo dell'anno scolastico.
7. Gli studenti minorenni sono in ogni caso autorizzati a uscire anticipatamente solo se presi in consegna dai genitori (o da persona delegata dagli stessi per iscritto per il quale sia stata depositata in Segreteria apposita delega ad inizio anno e che rechi con sé la richiesta scritta del genitore di uscita anticipata del proprio figlio). Solo in presenza di dette condizioni il Dirigente Scolastico o suo delegato disporrà l'autorizzazione all'uscita. Con tale autorizzazione un collaboratore scolastico ritirerà dalla classe lo studente e l'insegnante annoterà l'operazione sul registro di classe. Lo studente verrà poi affidato al genitore o al suo delegato.
8. L'uscita anticipata sarà annotata dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato su apposito modulo al fine del controllo e dal docente in servizio sul registro di classe. Alla sesta ricorrenza il coordinatore annoterà sul registro di classe il raggiungimento del limite di uscite anticipate consentito. Alla settima occorrenza e in assenza di gravi motivi certificati allo studente non sarà più consentita l'uscita prima del termine delle lezioni.

Art. 4 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI ALUNNI DEL CORSO SERALE

È consentito un ritardo in entrata di massimo 15 minuti solo per la prima ora di lezione. Entrate posticipate e uscite anticipate sono consentite solo al cambio d'ora. Si precisa inoltre che è vietato uscire e rientrare in classe nell'arco della stessa giornata di lezione.

Art. 5 ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI

Gli alunni dovranno giustificare ogni assenza dalle lezioni utilizzando il registro elettronico a cui potranno accedere attraverso la password che viene fornita dalla scuola all'inizio dell'anno scolastico. I genitori degli alunni minorenni e gli studenti maggiorenni dovranno custodire con cura la password per l'accesso al registro elettronico.

1. La giustificazione dovrà essere effettuata al rientro dall'assenza e comunque entro il terzo giorno. Qualora lo studente non presenti la giustificazione entro il terzo giorno successivo, il docente della prima ora (e/o il coordinatore di classe) provvederà all'annotazione sul registro di classe.

Il numero di assenze può pregiudicare il rendimento scolastico dello studente, la valutazione della condotta o la validità stessa dell'anno scolastico.

2. Il certificato medico va consegnato in segreteria didattica entro 5 giorni dall'assenza; non verranno accettati, né tantomeno presi in considerazione, certificati medici consegnati al di fuori dei termini stabiliti. Qualora le ragioni di un'assenza prolungata siano di carattere familiare, il genitore dovrà comunicare per iscritto e in modo anticipato al coordinatore di classe la durata dell'assenza e giustificare al ritorno.

Art. 6 NORME DI COMPORTAMENTO

DOVERI DEGLI STUDENTI:

Sia al momento dell'entrata sia durante la permanenza nell'edificio scolastico sia al momento dell'uscita, gli alunni sono tenuti a comportarsi in modo responsabile e rispettoso, evitando ogni atto che possa porre in pericolo la propria od altrui incolumità o creare disturbo od offesa.

Durante le lezioni è ammessa l'uscita dalle aule di un solo alunno per volta e per il tempo strettamente necessario. Permanenze eccessive fuori dall'aula, non preventivamente giustificate, saranno annotate sul registro di classe dal docente in servizio.

In corrispondenza dei cambi d'ora, è severamente vietato agli alunni allontanarsi dalle rispettive aule.

Agli studenti non è consentito:

- Sostare nei corridoi durante le ore di lezione;
- Sostare sulle scale ostacolando il passaggio di altre persone;
- Sostare nei bagni se non per le necessità personali;
- Sostare negli spazi esterni (cortili) degli edifici scolastici;
- Parcheggiare nel cortile dell'istituto;
- È assolutamente vietato gettare oggetti dalle finestre, deteriorare o sporcare gli arredi e le dotazioni delle aule e dei laboratori.

Gli studenti sono tenuti a:

- Usare i servizi igienici avendo cura di lasciarli puliti e rispettare i sanitari in essi contenuti;
- Utilizzare il tunnel di collegamento sospeso per il passaggio dalla sede centrale ai laboratori;
- Risarcire il danno causato al patrimonio scolastico, mobile o immobile. Gli studenti e le studentesse sono passibili di provvedimenti disciplinari a norma del relativo regolamento, se il danno è arrecato in modo non accidentale, ma volontario;
- Recarsi a scuola con un abbigliamento adeguato al decoro e al rispetto dell'Istituzione Scolastica;
- Presentarsi per le ore di educazione fisica con l'abbigliamento e le calzature previste;
- Accedere ai laboratori di odontotecnica e di agraria con l'attrezzatura prevista (es. camice per gli odontotecnici), prestare la massima attenzione e utilizzare i prescritti dispositivi di sicurezza;
- Seguire i corsi per la sicurezza previsti.

Art. 7 DIVIETO DI FUMO

Gli alunni ed il personale scolastico sono tenuti al rispetto della normativa antifumo che stabilisce il divieto di fumo in tutti i locali degli edifici scolastici, compresi bagni, palestra, scale anti-incendio e le aree all'aperto di pertinenza dell'istituto (cortile, parcheggio). Il divieto riguarda anche le sigarette elettroniche, come peraltro previsto dal Decreto Legge 104 del 12 settembre 2013 sulle "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" e il testo coordinato con la legge 128-13 di conversione, all'art.4 comma 2: "È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche è soggetto alle sanzioni

amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni".
I comportamenti scorretti saranno sanzionati secondo l'art.13 del presente regolamento.

Art. 8 RISERVATEZZA - USO DEL TELEFONO CELLULARE E DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI

Tutti sono tenuti al rispetto delle norme sulla riservatezza, che trovano applicazione nel trattamento dei dati da parte della Scuola e nel diritto di accesso ai dati personali. Nessuno può diffondere o comunicare i dati personali di altre persone senza aver prima informato adeguatamente le persone coinvolte e averne ottenuto esplicito consenso. È vietato agli studenti e a tutti i membri della comunità scolastica mettere in rete immagini che violino la privacy di uno o più individui o pubblicare e diffondere via social network.

Considerato che lo studente ha il dovere di:

- assolvere assiduamente gli impegni di studio;
- tenere comportamenti rispettosi degli altri, della loro privacy e della loro dignità;
- osservare le disposizioni organizzative dettate dal regolamento.

È **severamente vietato l'uso di telefoni cellulari** ed altri dispositivi elettronici (lettori file audio e video, fotocamere e videocamere, registratori) durante lo svolgimento delle attività didattiche, a meno di autorizzazione da parte del docente, pertanto fino al termine delle lezioni i cellulari dovranno essere tenuti spenti nello zaino o secondo quanto deciso dal consiglio di classe.

La violazione di tale divieto comporta l'irrogazione di sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità e alla reiterazione della trasgressione.

Di norma la prima violazione di tale divieto è sanzionata con il ritiro del telefono o di altro dispositivo elettronico per tutta l'ora della lezione in corso e con l'annotazione sul registro di classe.

Le annotazioni rientreranno nel computo delle note disciplinari ai fini di ulteriori provvedimenti. Oltre all'applicazione dei provvedimenti disciplinari la scuola potrà attivare percorsi educativi anche mediante "attività riparatorie di rilevanza sociale o orientate verso il perseguimento dell'interesse generale della comunità (pulizia delle aule, piccole manutenzioni, svolgimento di attività di assistenza e volontariato nell'ambito della comunità...).

Art. 9 INTERVALLO

Gli intervalli delle lezioni, che hanno una durata di 10 minuti, si svolgono per le classi negli orari stabiliti annualmente dal Dirigente Scolastico. Durante gli intervalli gli alunni svolgono la ricreazione negli spazi comuni interni ed esterni individuati nei corridoi dell'edificio e nel cortile.

Secondo un piano di vigilanza fissato annualmente, il docente in servizio vigila sugli studenti presenti in aula e nel tratto di corridoio antistante, se la classe svolge l'intervallo all'interno. Se la classe esce in cortile, vigilerà nello spazio esterno. La predetta disposizione vale anche per i docenti di sostegno in compresenza se non impegnati nei laboratori e nelle aule speciali.

I collaboratori scolastici, durante l'intervallo, vigilano negli spazi di competenza assegnati con l'annuale disposizione. **Al di fuori degli intervalli è vietato agli studenti accedere agli spazi esterni** (cortile, scale antincendio).

Art. 9 bis USO DEI SERVIZI IGIENICI

I bagni vanno mantenuti in condizioni igieniche idonee, anche e soprattutto nel rispetto dei compagni e dei collaboratori scolastici, incaricati della vigilanza e della pulizia dei locali.

Salvo casi particolari, al di fuori degli intervalli sarà autorizzata l'uscita di un/una solo/a alunno/a, alla volta,

compreso il cambio dell'ora.

Durante gli intervalli l'utilizzo dei servizi igienici deve essere ordinato, rispettoso e corretto. Non sono ammessi assembramenti e permanenze più lunghe del necessario.

Si invitano gli alunni, inoltre, a NON Utilizzare, SE NON IN CASI ECCEZIONALI, i servizi igienici durante la prima e l'ultima mezz'ora delle lezioni.

Gravi comportamenti quali il fumo nei bagni, l'otturazione di lavandini o water, la fuoriuscita di acqua dai rubinetti con conseguente sversamento d'acqua sul pavimento e il non corretto e igienico utilizzo del water saranno passibili di sanzione disciplinare.

Art.10 PARCHEGGIO

L'utilizzo del parcheggio è riservato al solo personale scolastico autorizzato tenuto ad esporre il permesso di sosta rilasciato dall'Istituto valido per l'anno in corso.

Agli alunni e ai non autorizzati non è consentito il parcheggio delle automobili nel cortile dell'Istituto. Il transito nel parcheggio con auto o moto deve avvenire riducendo la velocità dei veicoli in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza.

Il parcheggio di biciclette e motorini dovrà essere effettuato in modo ordinato negli appositi spazi, lasciando liberi gli ingressi e le uscite di sicurezza.

Il personale docente e non docente dovrà parcheggiare ordinatamente le proprie auto negli spazi interni all'Istituto in modo da:

- non ostacolare la circolazione occupando le vie di accesso e di uscita e il passaggio di eventuali mezzi di soccorso o emergenza;
- non recare intralcio alla procedura di evacuazione della scuola, in applicazione del suo piano di emergenza;
- rispettare la sicurezza dei lavoratori della scuola e degli utenti del servizio scolastico, in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
- non ostacolare l'accessibilità degli utenti con disabilità e dei loro trasporti.

Qualora non si rispettino i termini stabiliti, la scuola declina ogni responsabilità circa eventuali contravvenzioni o rimozioni di mezzi.

Art. 11 ACCESSIBILITÀ E PERMANENZA DEGLI STUDENTI NEI LOCALI SCOLASTICI PER ATTIVITÀ POMERIDIANE.

Gli studenti possono accedere all'edificio che ospita l'Istituto solo durante le ore di lezione, per tutte le attività integrative o extrascolastiche programmate e deliberate dagli organi collegiali, anche in ore pomeridiane o serali, e per quelle autorizzate dal dirigente scolastico su loro richiesta.

Costituisce grave mancanza disciplinare la permanenza non autorizzata nei locali della scuola oltre gli orari stabiliti. Gli studenti sono affidati al personale della Scuola dall'entrata nell'edificio all'uscita.

L'utilizzo e la permanenza nelle aree comuni (laboratori, aule attrezzate, biblioteca, palestra) e nelle aule assegnate alle classi o ai gruppi classe è consentito solo nell'ambito delle attività programmate dai docenti, dai consigli di classe e dagli altri organi collegiali per le ordinarie attività didattiche e per le attività integrative ed extrascolastiche.

Le uscite e le entrate al di fuori dell'orario previsto sono regolamentate e autorizzate dal dirigente o da persone da lui delegate.

Allontanarsi dalla classe o dal gruppo impegnato in attività didattiche (anche extrascolastiche o integrative) è consentito solo dopo aver chiesto e ottenuto l'autorizzazione del docente o del personale responsabile dell'attività.

L'eventuale allontanamento è consentito per il tempo strettamente necessario, per le aree attinenti alla motivazione e comunque interne alla Scuola, per motivi leciti valutati dal docente o dal responsabile a sua discrezione funzionale.

La Scuola valuta sul piano disciplinare le infrazioni alle disposizioni dei commi precedenti e ai regolamenti citati, fatte salve eventuali ulteriori responsabilità di altra natura, quali, per esempio, quelle di carattere penale. Per motivi di sicurezza, di riservatezza e assicurativi le persone estranee alla scuola possono accedere agli uffici di segreteria e presidenza solo negli orari previsti e per il tempo limitato al disbrigo di pratiche; non possono invece accedere alle zone frequentate dagli studenti, salvo che per attività programmate e autorizzate dagli organi collegiali.

I genitori degli studenti, oltre che agli Uffici, possono normalmente accedere alle aree riservate ai contatti con i docenti ed eccezionalmente alle aree dove si svolge attività didattica se autorizzati dal dirigente e accompagnati dal personale della Scuola.

La Scuola si riserva di adire le vie giudiziarie per quanti non rispettino quanto disposto nei commi precedenti, specie nel caso in cui da ciò derivi turbativa dell'attività didattica o danni a persone o cose. Per quanto riguarda i rientri pomeridiani per i corsi di recupero, l'area di professionalizzazione, gli sportelli e le altre attività previste dalla scuola – situazione questa che vede un minor numero di studenti - sarà consentito agli alunni di permanere nei locali della scuola nell'intervallo tra le lezioni del mattino e quelle del pomeriggio, anche se sarà attivata solo la sorveglianza del personale ATA.

Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto ed a lasciare puliti i locali della scuola. Art.

12 RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

Per assicurare la realizzazione di un rapporto con le famiglie degli studenti corretto ed efficace e consentire una doverosa collaborazione fra le stesse e l'Istituzione scolastica, l'Istituto prevede le seguenti modalità organizzative:

- colloqui individuali settimanali con i docenti della classe nell'arco della mattinata;
- due colloqui individuali pomeridiani nel corso dell'anno scolastico (udienze generali);
- consigli di classe con i rappresentanti dei genitori;
- assemblee di classe.

I consigli di classe, qualora se ne ravvisi la necessità, possono essere aperti alla partecipazione di tutti i genitori. I compiti in classe sono in visione per i genitori al momento dei colloqui settimanali e delle udienze generali.

Art.13 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In tutti i casi in cui il comportamento degli alunni sia trasgressivo delle norme del presente regolamento è prevista l'applicazione di sanzioni che possono avere eventuale ricaduta sul voto di condotta e comportare l'esclusione dai viaggi d'istruzione e uscite didattiche. Le annotazioni scritte sul registro di classe, generiche e/o disciplinari, possono dare luogo a ulteriori provvedimenti quali l'ammonizione, l'esclusione dalla comunità scolastica, provvedimenti accessori o alternativi.

Le sanzioni sono costituite da:

A) PROVVEDIMENTI CHE NON COMPORTANO L'ESCLUSIONE DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA 1)

Annotazione scritta sul registro di classe: irrogata dal docente per lievi infrazioni delle norme del presente regolamento

2) Ammonizione scritta del Dirigente scolastico o su richiesta del coordinatore di classe dopo tre note 3)

Annotazione scritta sul registro di classe irrogata dal Dirigente scolastico per infrazioni di particolare gravità B)

PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA 1) Sospensione dalle lezioni ed allontanamento dalla Comunità scolastica per un periodo fino a 15 giorni decisi dal Consiglio di Classe

2) Sospensione automatica di 1 giorno con frequenza obbligatoria per mancata giustificazione delle assenze oltre il

settimo giorno

3) Sospensione dalle lezioni ed allontanamento dalla Comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni decisi dal Consiglio di Istituto

4) Sospensione dalle lezioni ed allontanamento dalla Comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi decisi dal Consiglio di Istituto.

C) PROVVEDIMENTI ACCESSORI O ALTERNATIVI FINALIZZATI AL RECUPERO DELLO STUDENTE ATTRAVERSO ATTIVITÀ DI NATURA SOCIALE, CULTURALE ED IN GENERALE A VANTAGGIO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

Tali provvedimenti possono consistere in attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, l'attività di ricerca, riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducono lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, etc.

Le misure sopra richiamate, alla luce delle recenti modifiche, si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa.

A ciascuna trasgressione corrisponde una sanzione come risulta dalla tabella che si allega (Allegato A) e che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Art.14 IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari, peraltro immediatamente esecutive, è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro 15 giorni dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola che dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni. Qualora detto Organo non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Art. 15 ORGANO DI GARANZIA

L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, sempre presieduto dal Dirigente scolastico, è composto da 4 membri: il Dirigente Scolastico, un docente designato dal Consiglio d'Istituto, un rappresentante eletto dai genitori ed un rappresentante eletto dagli studenti.

L'elezione avviene contemporaneamente all'elezione dei rappresentanti negli organi collegiali di durata annuale sulla base di una lista unica, predisposta dalla Commissione elettorale, nella quale saranno inseriti coloro che dichiarano formalmente la loro disponibilità.

In caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore) sarà nominato membro supplente un altro docente designato dal Consiglio d'Istituto o il primo dei non eletti per studenti o genitori.

L'Organo di garanzia si ritiene validamente costituito se è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti escludendo dal computo dei voti gli astenuti. In caso di parità di voti prevale quello del D.S. Inoltre l'Organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Art. 16 SICUREZZA

Tutti sono tenuti al rispetto delle norme sulla sicurezza. Oltre alle attività didattiche ordinarie, integrative ed

extrascolastiche, anche le riunioni, le assemblee, le videoproiezioni, le attività musicali e teatrali devono avvenire in condizioni di sicurezza; in caso contrario non possono essere autorizzate.

Art. 17 DANNI AGLI AMBIENTI E ALLE COSE

Gli studenti sono tenuti al massimo rispetto degli ambienti scolastici, degli arredi, delle attrezzature, sempre avendo presente che i relativi costi sono sostenuti dai cittadini italiani attraverso le tasse.

Chiunque li danneggia è tenuto a risarcire la scuola e incorre nelle sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento. Ogni studente è tenuto a fare quanto è nelle sue possibilità per impedire che un compagno danneggi i beni comuni e a invitare chi li ha eventualmente danneggiati ad assumersi lealmente le proprie responsabilità.

Art. 18 INTERRUZIONE DELLE LEZIONI

Gli studenti che, per qualsiasi motivo e in qualsiasi modo, interrompano, ostacolano o impediscano lo svolgimento dell'attività didattica, ledono il diritto allo studio dei loro compagni e recano danno all'istituzione scolastica. I responsabili pertanto incorrono nelle sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento, e possono inoltre essere perseguiti ai sensi dell'art. 340 del Codice Penale (Interruzione di pubblico servizio).

IL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE È TENUTO AD OSSERVARE E A FAR OSSERVARE TUTTI I PUNTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

NELL'ALLEGATO A VENGONO RIASSUNTE TUTTE LE INFRAZIONI PREVISTE CON LE RISPETTIVE SANZIONI DISCIPLINARI.